

# COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)



## REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.3 del 18/03/2019,  
assunta con i poteri del Consiglio Comunale ed entrato in vigore il 22/03/2019)

## Sommario

Art. 1 Oggetto .....	3
Art. 2 Norme di riferimento e principi generali .....	3
Art. 3 Definizioni .....	4
Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.....	5
Art. 5 Ubicazione dell'impianto.....	7
Art. 6 Informativa .....	8
Art. 7 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati .....	9
Art. 8 Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati .....	9
Art. 9 Incaricati del Trattamento.....	11
Art. 10 Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati.....	12
Art. 11 Sicurezza dei dati.....	13
Art. 12 Accesso ai dati .....	14
Art. 13 Diritti dell'interessato .....	15
Art. 14 Videosorveglianza con il sistema delle fototrappole .....	16
Art. 15 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.....	17
Art. 16 Provvedimenti attuativi.....	17
Art. 17 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	17
Art. 18 Pubblicità del Regolamento .....	18
Art. 19 Norme finali ed entrata in vigore.....	18

## ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambito del territorio del Comune di Turi, gestiti dal Settore Polizia Locale – Comando di Polizia Locale – per finalità di sicurezza integrata, sicurezza urbana e polizia giudiziaria, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e, in particolare, del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Esso garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro soggetto (ente, associazione, ecc.) interessati dal trattamento.

## ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle seguenti fonti normative e direttive ministeriali e di Autorità pubbliche:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (di seguito RGPD);
- Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, modificato con D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- D.Lgs. 10/08/2018, n. 101;
- D.P.R. 15/01/2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8/02/2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6/08/2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2/03/2012;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8/04/2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 (GU n. 186 del 09/08/2008);
- D.L. 23/02/2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23/04/2009, n. 38, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*;
- D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;
- Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 02 del 25/05/2018 ed entrato in vigore dal 25/05/2018.

3. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, ai seguenti principi:

**Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), del RGPD.

La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;

**Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), del RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate, rispettivamente, mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati;

**Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere;

**Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), del RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita, pertanto, la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della Legge 18/04/2017, n. 48, definisce come *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*.

### ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per “**banca dati**”, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

#### **ART. 4 FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto, in modo non esaustivo, dalle seguenti fonti normative e direttive ministeriali e di Autorità pubbliche:

- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – TUEL;
- D.P.R. 24/07/1977, n.616;
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
- Legge 7/03/1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge 24/07/2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23/04/2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5/08/2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8/02/2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6/08/2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2/03/2012;
- D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della Legge 18/04/2017, n. 48.

2. Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Turi è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18/04/2017, n. 48.

3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. In particolare, il sistema di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, nonché la percezione della medesima sicurezza da parte dei cittadini, rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli altri edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) effettuare il monitoraggio del traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h) controllare situazioni di degrado, caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche e accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di conferimento e deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20/05/1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

7. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

8. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

9. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

## **ART. 5 UBICAZIONE DELL'IMPIANTO**

1. La centrale di controllo e monitoraggio deve essere installata presso idonei locali del Comune di Turi, che devono ospitare i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione; tali locali, il cui accesso deve essere protetto e garantito da opportune misure di sicurezza e credenziali, saranno sotto lo stretto controllo e responsabilità della Polizia Locale.

2. Al fine di garantire per un congruo periodo il funzionamento del sistema di videosorveglianza anche nel caso di eventuale interruzione di alimentazione elettrica, il sistema sarà equipaggiato con un gruppo statico di continuità (UPS).

3. I dati saranno accessibili oltre che al Responsabile del Settore di Polizia Locale, anche in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, che custodirà sia le chiavi di accesso fisico al sistema, sia le credenziali di accesso al software, anche agli incaricati del trattamento, al Responsabile esterno del trattamento dei dati e a suoi tecnici all'uopo autorizzati. Ai fini della esplicitazione delle responsabilità a carico del responsabile designato e ai sensi dell'art. 28, comma 3, del RGPD, il Comune di Turi, nella qualità di Titolare di trattamento, stipulerà con i responsabili esterni del trattamento, i contratti o gli atti giuridici, in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del Responsabile del trattamento e le modalità del medesimo trattamento.

4. I dati sono estrapolabili:

- mediante idonei applicativi, anche ad accesso remoto;
- mediante l'utilizzo di memorie di massa.

5. La scelta e la posizione delle telecamere deve essere fatta di concerto fra l'Amministrazione comunale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, previa valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la

Sicurezza Pubblica, ai sensi della direttiva del Ministero dell'interno N. 558/SICPART/421.2/70 del 02/03/2012 o di ogni altra successiva direttiva ministeriale, prioritariamente all'esigenza di monitorare il traffico, da e per il centro abitato, ma anche le scuole, i parchi e le principali strutture pubbliche.

6. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento. La detta fattispecie costituisce il caso di contitolarità del trattamento (art. 26 RGPD e art. 2, comma 7, del regolamento comunale approvato con deliberazione commissariale n. 2/2018) ovvero di esercizio associato di funzioni e servizi, che si realizza allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità e i mezzi del trattamento. L'accordo da stipulare dovrà definire le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando quanto eventualmente stabilito dalla normativa specificatamente applicabile.

7. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

## **ART. 6 INFORMATIVA**

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive, ecc.).

2. A tal fine il Comune di Turi utilizzerà gli stessi modelli semplificati di informativa "minima", indicanti il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportati in *fac-simile* di cui all'Allegato del presente regolamento e già richiamati nel Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010.

3. Se le immagini non sono registrate, si dovrà sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".

4. In particolare, l'Ente si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "*Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Turi, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico*".

5. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

6. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

7. L'Ente, sotto la responsabilità del Settore Polizia Locale – Comando di Polizia Locale -, si obbliga a informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.



## **ART. 7 VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), del RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 35 del RGDP e dall'art. 9 del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679, sarà necessario effettuare una valutazione di impatto del trattamento nei casi in cui il servizio proposto comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. La valutazione di impatto del trattamento è un onere posto direttamente a carico del Titolare del trattamento (art. 35 del RGPD), col quale si assicura trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali. E' lo strumento cardine tramite il quale il Titolare del trattamento effettua l'analisi dei rischi derivanti dai trattamenti posti in essere. Il Titolare, quindi, deve sviluppare una valutazione preventiva, prima di iniziare il trattamento, delle conseguenze del trattamento dei dati sulle libertà e i diritti degli interessati. Il Responsabile del trattamento, individuato nel Responsabile del Settore Polizia Locale – Comando di Polizia Locale - o di altro soggetto, individuato dal Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o reggenza del medesimo Settore, deve assistere il Titolare fornendogli ogni informazione necessaria.
4. La valutazione del rischio, da realizzare per ogni singolo trattamento, dovrà portare il Titolare a decidere in autonomia se sussistono rischi elevati inerenti il trattamento, in assenza dei quali potrà procedere oltre. Se invece ritenesse sussistenti rischi per le libertà e i diritti degli interessati, dovrà individuare le misure specifiche richieste per attenuare o eliminare tali rischi.
5. Solo nel caso in cui il Titolare non dovesse trovare misure idonee a eliminare o ridurre il rischio, occorrerà consultare il Garante per la protezione dei dati personali (o Garante della privacy). Tale Autorità interviene solo "ex post", sulle valutazioni del titolare, indicando le misure ulteriori eventualmente da implementare, fino ad eventualmente ammonire il titolare o vietare il trattamento. In ogni caso il titolare dovrà giustificare le sue valutazioni e rendicontarle nel registro dei trattamenti.
6. All'uopo, il Titolare, quando svolge la valutazione di impatto, deve consultarsi con il Responsabile Protezione Dati (RPD) il quale ha il compito di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto e sorvegliarne lo svolgimento. Nel caso in cui il Titolare non concordi con le indicazioni del RPD dovrà motivare e documentare il suo dissenso.
7. Il Garante, con il Provvedimento del 22/05/2018, n. 362, ha ulteriormente specificato che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) n. 679/2016 ("RGPD"), non essendo più applicabile l'istituto della verifica preliminare, il Comune, nella qualità di Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento individuato, dovrà verificare e valutare in modo autonomo, ai sensi dell'art. 24 del RGPD, la conformità del servizio alla nuova disciplina vigente e il rispetto di tutti i principi in materia.

## **ART. 8 TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Turi, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del presente regolamento sulla contitolarità del trattamento.
2. Il Titolare del trattamento nomina, con atto scritto, quale Responsabile del trattamento dei dati, il Responsabile del Settore Polizia Locale – Comando di Polizia Locale - e altro soggetto che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o reggenza del medesimo Settore. Il Titolare, con contratto o altro atto

giuridico avente forma scritta, nomina, quali altri Responsabili esterni del trattamento dei dati rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza, i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto del Comune di Turi, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al medesimo Ente in virtù di convenzioni, contratti, incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alla sicurezza integrata e a quella urbana.

3. I Responsabili del trattamento sono tenute a conformare la loro azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge comunitarie e statali, nonché da norme regolamentari, da Linee guida e indirizzi impartiti dalle Autorità pubbliche.

4. Il Responsabile esterno procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà, con propri atti in forma scritta, gli incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 del RGPD; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6;
- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce, altresì, che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32 del RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

- il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 7 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- il Responsabile del trattamento assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive e ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD), necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

## **ART. 9 INCARICATI DEL TRATTAMENTO**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati, ovvero il Responsabile del Settore Polizia locale – Comando di Polizia Locale - (o altro soggetto che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o reggenza del medesimo Settore), individua, con proprio atto organizzativo in forma scritta, il personale dipendente del Comune di Turi e ogni altro soggetto specificamente titolato, le persone fisiche autorizzate/incaricate al/del trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, alla visione delle registrazioni.
2. Prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate/incaricate al/del trattamento dovranno essere istruite sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto delle predette disposizioni.
3. I soggetti autorizzati/incaricati al/del trattamento procedono attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle norme di legge e regolamento, delle Linee guida e indirizzi impartiti dalle Autorità pubbliche.

4. In particolare, i soggetti autorizzati/incaricati al/del trattamento devono:

- utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali per l'accesso alle banche dati informatiche, mantenendole riservate, evitando di operare su postazioni di lavoro (PdL) affidate ad altri e avendo cura di non lasciare incustodita la propria PdL in caso di allontanamento, anche temporaneo, dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di favorire l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che tali supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali e nell'esercizio delle proprie mansioni;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare nuove banche dati senza autorizzazione preventiva ed espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza allo scopo predisposte;
- fornire al Titolare, al Responsabile del trattamento dei dati e al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

5. Tra i soggetti designati quali autorizzati/incaricati al/del trattamento saranno individuate, con idoneo atto organizzativo in forma scritta, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti digitali.

6. Le persone autorizzate/incaricate al/del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile di trattamento.

7. L'utilizzo di apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati/incaricati al/del trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento.

## **ART. 10 MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI**

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili, ecc.) in conformità all'elenco dei siti di ripresa approvato dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Settore Polizia Locale e previo parere delle Forze dell'Ordine.

2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere esclusivamente dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione, ubicata nell'Ufficio Polizia Locale del Comune di Turi. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto informatico

5. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

6. L'art. 6, commi 7 e 8, del cosiddetto "decreto sicurezza" approvato con D.L. 23/02/2009, n. 11, convertito nella legge 23/04/2009, n. 38, denominato "Piano straordinario di controllo del territorio", nel consentire ai Comuni di far uso di sistemi di videosorveglianza diretti a prevenire i reati e a controllare il territorio, non prevede più il limite della finalità delle riprese e rende possibile che la videosorveglianza abbia uno scopo di semplice tutela del territorio e, allo stesso modo, è ammissibile a fini di controllo delle violazioni delle norme in materia ambientale, in particolar modo in relazione alle violazioni delle norme inerenti il conferimento dei rifiuti.

7. In relazione agli impianti utilizzati dai Comuni e destinati alla tutela della sicurezza urbana, le regole in materia di protezione dei dati personali sono dettate dalla direttiva (UE) 2016/680 (direttiva Polizia) e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

8. Il termine ordinario per la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è di 24 ore successive alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza.

9. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine per la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è di "sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione", nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

10. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Titolare del trattamento potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni, previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, dovrà rilasciare parere favorevole.

11. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

12. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

## **ART. 11 SICUREZZA DEI DATI**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.

2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Comune di Turi terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte e in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati, rispettivamente, quali Responsabili del trattamento e autorizzati/incaricati al/del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione e qualora si renda indispensabile, al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche, accedere alle immagini oggetto di ripresa, in tale evenienza, l'azienda che si occuperà della manutenzione sarà individuata come Responsabile di trattamento e si renderà necessario adottare specifiche cautele: in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione che li abilitano alla visione delle immagini;
- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

5. Come già indicato al precedente art. 8, il Titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il Responsabile del trattamento dei dati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 9, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate/incaricate al/del trattamento, ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, a utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

6. Il Titolare e il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì a istruire e formare le persone autorizzate/incaricate ai/dei trattamenti sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

## **ART. 12 ACCESSO AI DATI**

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare del trattamento, al Responsabile del trattamento e alle persone da questi autorizzate/incaricate;

- b) alle Forze di Polizia, sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente, nonché per finalità di indagini dell'Autorità Giudiziaria sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente;
- c) all'operatore economico dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale, preventivamente individuato, con atto scritto, quale persona autorizzata al trattamento dei dati qualora interno o come responsabile di trattamento, qualora l'incarico di amministratore di sistema sia conferito a seguito di affidamento del servizio sempre con contratto o atto scritto;
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 13. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso a immagini riguardanti altri soggetti, dovrà, pertanto, essere utilizzata, da parte del Responsabile del trattamento, un accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

### **ART. 13 DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) di essere informato, dal titolare del trattamento, sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere al titolare del trattamento la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del RGPD. In tal caso il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Gli interessati, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, del RGDP, possono contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) dell'Ente per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

3. Nel caso di richiesta di accesso ai dati e, in particolare, alle immagini, presentata al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 15 del RGDP, l'interessato dovrà indicare almeno:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;

- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Ente accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3 del RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei file contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del RGPD.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 14 VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE FOTOTRAPPOLE**

1. Il presente regolamento si applica anche per il sistema di videosorveglianza tramite "foto trappole".

2. La videosorveglianza con il sistema delle "foto trappole" ha per oggetto la sorveglianza di aree del territorio comunale che saranno opportunamente individuate con ordinanza sindacale, su proposta del Responsabile del Settore Polizia Locale. Tale sistema, da utilizzarsi anche come strumento di tutela del patrimonio pubblico ed a salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene pubblica, ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di rifiuti, di materiale e sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

3. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "fototrappole" sarà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili con riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679, al D.Lgs. n. 196/2003, al D.Lgs. n. 101/2018 e alle disposizioni emanate dal Garante per la protezione dei dati; in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati, in modo chiaramente visibili, appostiti cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali, come indicato nell'articolo 6.

4. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

5. Le immagini tramite fototrappole non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo.

6. Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.



7. I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

8. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati/incaricati, dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici e ai menù della foto trappola. Il sistema di credenziali prevede la immissione di una password alfanumerica di accesso, la quale sarà modificata con frequenza semestrale.

9. Saranno impartite, dal Responsabile del Settore Polizia Locale, anche in qualità di Responsabile del trattamento, istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

10. Inoltre, a ulteriore protezione dei dati sensibili, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

-in caso di furto della fototrappola sarà effettuata da remoto la cancellazione di tutti i dati memorizzati all'interno della scheda SD;

-i dati sensibili registrati nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei.

## **ART. 15 MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE**

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss del RGPD, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018.

## **ART. 16 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

1. Compete alla Giunta comunale, su proposta del Responsabile del Settore Polizia Locale – Comando di Polizia Locale - ed acquisiti i pareri di altre autorità pubbliche competenti, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento; compete al Sindaco, invece, con apposito atto, l'informativa (Rende Noto) alla cittadinanza dell'attivazione del sistema di videosorveglianza.

2. Al Settore Polizia Locale – Comando di Polizia Locale - compete ogni atto o attività di supporto agli organi comunali nell'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento.

## **ART. 17 DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 82, del RGPD, dell'art. 152 del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2011.

2. Il Titolare o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi dell'art. 79, paragrafo 2 del RGPD; ai sensi dell'art. 152, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, le controversie riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dati personali sono demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

### **ART. 18 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

### **ART. 19 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione regolamentare che disciplina la materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate, nelle more del loro adeguamento, per l'effetto di sopravvenute norme comunitarie, statali o prescrizioni inderogabili delle Autorità pubbliche competenti, cui si fa espresso rinvio.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di sua approvazione.

### **Allegati:**

- modello semplificato di informativa "minima"